



Alle Agenzie per il Lavoro
e p.c.

Ad ASSOLAVORO

Ad ASSOSOMM

Nidil CGIL

Felsa CISL

Uiltemp

Loro indirizzi

Oggetto: erogazione del contributo regionale integrativo all' AIS ai lavoratori in somministrazione impiegati in aziende nella Regione Friuli-Venezia Giulia

Si forniscono alcune indicazioni operative per l'attuazione degli accordi sottoscritti dalle Parti sociali del settore in data 29 luglio 2024 e 30 luglio 2024, che riconoscono, tra l'altro, nei confronti dei lavoratori in somministrazione impiegati in aziende nella Regione Friuli-Venezia Giulia, un contributo di pari importo a quello erogato ai lavoratori "diretti" delle aziende utilizzatrici che stipulano contratti di solidarietà difensivi per riduzione di orario di lavoro^[1].

Al fine di garantire la cd. parità di trattamento economica ai lavoratori in somministrazione - ancorché in costanza di ammortizzatore sociale - rispetto ai lavoratori diretti impiegati nella medesima azienda, il fondo di solidarietà bilaterale del settore provvederà a rimborsare le Agenzie per il Lavoro che hanno anticipato al lavoratore il menzionato contributo integrativo regionale.

Possono quindi ottenere il suddetto **rimborso le ApL che hanno già presentato/presenteranno al fondo le relative istanze esclusivamente correlate all'ammortizzatore Cigs con la specifica causale prevista, allegando le buste paga di riferimento con l'indicazione della voce del contributo integrativo da rimborsare.** Sarà cura delle Agenzie verificare che gli importi rendicontati in piattaforma siano corrispondenti a quelli effettivamente sostenuti (si ricorda, infatti, che l'algoritmo utilizzato si riferisce ad altro ammortizzatore e non considera il contributo aggiuntivo in parola). In particolare:



- **Per tutte le istanze già presentate a rimborso e non ancora valutate**, qualora dai cedolini si evinca la corresponsione del contributo aggiuntivo, sarà cura del Fondo chiedere nell'integrazione documentale una nuova Relazione a firma del Rappresentante Legale dell'Agenzia che tenga conto anche dell'importo aggiuntivo regionale, rimborsato al lavoratore e non ancora richiesto al Fondo.
- **Per tutte le istanze non ancora presentate al Fondo**, sarà possibile procedere al riconoscimento della misura regionale ai lavoratori in somministrazione, coinvolti in procedure di CIGS/Solidarietà ed inviare successivamente la richiesta di rimborso al Fondo, con le consuete modalità di presentazione delle istanze e allegando sempre i cedolini di riferimento con l'indicazione della specifica voce del contributo regionale corrisposto.

Il Direttore Fondo di Solidarietà
Tiziana Cardone

^[1] Si ricorda che l'articolo 21 della Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11 (di seguito la "Legge"), riconosce un beneficio specifico di integrazione della retribuzione, alle imprese interessate aventi sede o unità locali nel territorio regionale, esclusivamente in caso di utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria con la causale di "contratto di solidarietà" e con riferimento ai soli lavoratori coinvolti nell'utilizzo di tale ammortizzatore sociale e non anche ai lavoratori in somministrazione impiegati nelle stesse unità produttive per i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo II del D. Lgs. n. 148/2015.